

Spett.le Telecom Italia S.p.A.
Organizzazione Territoriale B/NE.LPP
VENEZIA, VIA CARDUCCI, 24

PROPOSTA DI ATTIVAZIONE SERVIZIO INFOTIM

Lo scrivente VENETO LAVORO (di seguito denominato il "Proponente")
con sede in VENEZIA Via Via Cà Marcello
n. 67 CAP 30172 Prov. VE
Codice Fiscale (obbligatorio) 0000003180130274
P.IVA (obbligatorio) 03180130274
nella persona di GIUSEPPE CAVALLETTO In qualità di DIRIGENTE

in virtù dei poteri all'uopo conferiti, come sopra domiciliato

PREMESSO CHE

- a) Telecom Italia S.p.A., società con sede in Milano, Piazza degli Affari 2, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00488410010 ("Telecom"), Iscrizione al Registro A.E.E. IT08020000000799, è, tra l'altro, soggetto autorizzato a fornire il servizio radiomobile pubblico di telecomunicazioni numerico in tecnica GSM ed installazione della relativa rete sul territorio italiano (Delibera AGCom 127/01/CONS) nonché del servizio di comunicazioni mobili pubblico di terza generazione secondo lo standard UMTS della famiglia IMT-2000 ed installazione della relativa rete (Delibera AGCom 5/01/CONS);
- b) Telecom ha realizzato un servizio che, attraverso l'utilizzo di piattaforme tecnologiche proprietari, consente ai clienti azienda di ricevere richieste di informazioni dai propri Clienti Finali e di inviare agli stessi informazioni tramite SMS o MMS ;
- c) Il Proponente intende fornire ai propri Clienti Finali, come definiti al successivo Art. 2, informazioni attinenti con la propria attività di impresa attraverso il servizio InfoTIM fornito da Telecom.
- d)

IN CONSIDERAZIONE DELLE SUDDETTE PREMESSE, CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE CONTRATTO,

il Proponente sottoscrive la presente Proposta di Attivazione per chiedere a Telecom l'attivazione del Servizio InfoTIM, come definito al successivo Art. 2, secondo i termini e le modalità di seguito indicati (il "Contratto"), al fine di usufruire dello stesso per i proprio scopi imprenditoriali e professionali.

Telecom ed il Proponente sono di seguito anche definiti singolarmente "Parte" e congiuntamente le "Parti".

ART. 1 PREMESSE ED ALLEGATI

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

ART. 2 DEFINIZIONI

Ferme restando le definizioni contenute nelle Premesse e nel testo del Contratto, si definiscono qui nel seguito i significati di alcune espressioni utilizzate nel Contratto medesimo e negli Allegati, fermo restando che i termini indicati al singolare manterranno il medesimo significato al plurale e viceversa:

- **Alias:** " stringa di caratteri alfanumerici trasmessa nel campo previsto per l'invio del CLI (Calling Line Identity) nelle comunicazioni SMS/MMS e trasmissione dati
- **Centro Servizi Telecom:** struttura hardware gestita da Telecom e collegata ai sistemi informativi del Proponente attraverso uno specifico software appartenente al Proponente stesso;
- **Clienti Finali:** utilizzatori del servizio SMS o MMS tramite apparati di rete fissa e/o terminali radiomobili, inseriti nella Lista di UtENZE, come nel seguito definita, ed abilitati alla fruizione del Servizio InfoTIM erogato dal Proponente che inviano richieste di informazioni tramite SMS e ricevono, tramite il Centro Servizi Telecom, Messaggi Informativi, come nel seguito definiti, da parte del Proponente;
- **Collegamento:** collegamento bi-direzionale dei sistemi informatici del Proponente con il Centro Servizi Telecom;
- **Lista di UtENZE:** elenco delle utenze telefoniche dei Clienti Finali - o dei codici associabili a ciascuno di esse - che può essere predisposto dal Proponente ed aggiornato di volta in volta automaticamente dai Clienti Finali;
- **Messaggi Informativi:** richieste di informazioni dei Clienti Finali del Proponente e informazioni erogate dal Proponente stesso ai propri Clienti Finali tramite SMS o MMS;
- **MMS ("Multimedia Message Service, Mobile Originated e Terminated"):** messaggi contenenti uno o più elementi (quali testo, grafici, immagini, audio e video) che possono essere combinati tra loro al fine di fornire un contenuto informativo complesso, trasmessi o inviati attraverso terminali radiomobili e/o di apparati di rete fissa appositamente configurati ("MMS");
- **Servizio InfoTIM:** servizio di Telecom in grado di ricevere richieste tramite SMS dai Clienti Finali del Proponente e di trasmettere agli stessi, attraverso il Centro Servizi Telecom, i Messaggi Informativi erogati dal Proponente;
- **SMS ("Short Message Mobile Service Originated e Terminated"):** messaggi di testo, della lunghezza massima di 160 caratteri, trasmessi o inviati attraverso terminali radiomobili e/o di apparati di rete fissa appositamente configurati;

ART. 3 OGGETTO

Telecom si impegna a mettere a disposizione del Proponente il Servizio InfoTIM come definito nel precedente Art. 2, secondo i termini e le modalità qui nel seguito specificati.

ART. 4 IDENTIFICAZIONE DEL PROPONENTE

4.1 Il Proponente è tenuto ad adempiere le seguenti formalità:

- a) fornire a Telecom documentazione idonea attestante la propria identità ed il proprio domicilio ed una dichiarazione attestante la veridicità delle informazioni fornite;
- b) comunicare prontamente a Telecom qualunque variazione relativa alle informazioni fornite al momento della sottoscrizione del Contratto, tramite comunicazione scritta da inviare al Numero Verde Fax 800-423131. I titolari o legali rappresentanti di persone giuridiche, enti pubblici e privati e/o soggetti collettivi dovranno fornire la documentazione attestante i relativi poteri rappresentativi.

4.2 Il Proponente sarà ritenuto responsabile della veridicità delle informazioni fornite ai sensi del precedente Art. 4.1 lett. a) e b).

ART. 5 PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

- 5.1 Il Contratto si intende concluso allorché Telecom accetti la Proposta di Attivazione sottoscritta dal Proponente, per iscritto o per fatti concludenti e cioè mediante l'attivazione del Servizio InfoTIM.
- 5.2 Telecom si riserva il diritto di non accettare la proposta del Proponente qualora quest'ultimo:
- a) non abbia fornito i propri dati identificativi e/o i documenti richiesti da Telecom per la fornitura del Servizio InfoTIM;
 - b) sia, o sia stato in precedenza, inadempiente a qualsiasi titolo nei confronti di Telecom;
 - c) risulti iscritto nell'elenco dei protesti o sia assoggettato a procedure esecutive;
 - d) risulti civilmente incapace;
 - e) si trovi in stato di liquidazione, coatta o volontaria o presenti istanza o sia assoggettato a procedure concorsuali;
 - f) risulti in condizioni tali da porre in pericolo il regolare pagamento del Servizio InfoTIM oggetto del presente Contratto, sulla base di analisi effettuate con finalità di prevenzione e controllo del rischio di insolvenza, controllo delle frodi e tutela del credito.
- 5.3 Telecom si riserva in ogni caso la facoltà di subordinare l'utilizzo del Servizio InfoTIM ad eventuali limitazioni e/o a specifiche modalità di pagamento e/o al rilascio di idonea garanzia. Qualora il Proponente risultasse inadempiente alle obbligazioni nascenti da altro contratto a qualsiasi titolo sottoscritto con Telecom, quest'ultima potrà subordinare l'attivazione del Servizio InfoTIM al pagamento integrale di quanto dovuto ai sensi del predetto contratto.

ART. 6 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO INFOTIM

- 6.1 Il Servizio InfoTIM è fornito attraverso il Collegamento. Resta inteso che la realizzazione del Collegamento avverrà a cura e spese del Proponente secondo le specifiche tecniche indicate nell'Allegato Tecnico.
- 6.2. Il Servizio InfoTIM prevede la configurazione del Centro Servizi Telecom per:
- a) la ricezione delle richieste di informazioni da parte dei Clienti Finali;
 - b) l'elaborazione da parte del Centro Servizi Telecom delle richieste in collegamento con i sistemi informativi del Proponente;
 - c) la trasmissione dei messaggi informativi ai Clienti Finali tramite SMS o MMS.
- 6.3. Il Centro Servizi Telecom:
- a) riceverà gli SMS di richiesta inviati dal Cliente Finale e provvederà a trasmetterli al Proponente. In caso di indisponibilità/impossibilità oggettiva del Collegamento con i sistemi informatici del Proponente, Telecom effettuerà ulteriori tentativi di invio entro le 48 ore successive alla ricezione dei messaggi inviati dal Cliente Finale. Qualora non sia possibile effettuare la trasmissione entro il suddetto periodo, il messaggio verrà cancellato e non potrà più essere inviato al Cliente Finale.
 - b) riceverà i Messaggi Informativi inviati dal Proponente e provvederà a trasmetterli al Cliente Finale. Qualora non sia possibile trasmettere i Messaggi Informativi al Cliente Finale per anche uno solo dei motivi di seguito indicati, in via esemplificativa e non esaustiva:
 - terminale radiomobile del Cliente Finale fuori copertura;
 - terminale radiomobile del Cliente Finale spento;
 - terminale radiomobile del Cliente finale che non supporti il Servizio;
 - memoria della Sim-Card esaurita;
 - terminale radiomobile del Cliente Finale non funzionante;il Centro Servizi Telecom effettuerà ulteriori tentativi entro le 48 ore successive la ricezione dei Messaggi Informativi inviati dal Proponente. Trascorso tale periodo senza che sia stato possibile effettuare la trasmissione, il Messaggio Informativo verrà cancellato e non potrà più essere inviato al Cliente Finale.

- 6.4. Nel caso in cui il Proponente intenda richiedere l'attivazione del Servizio InfoTIM che prevede la fornitura di un quantitativo fisso mensile di messaggi SMS o MMS ("Servizio InfoTIM a Pacchetto Mensile"), il Proponente prende atto ed accetta che:
- a) il quantitativo fisso mensile prescelto dal Cliente ed il relativo pricing saranno proporzionati, al numero dei giorni che intercorrono tra giorno di sottoscrizione e la fine del mese nel quale la medesima è avvenuta;
 - b) non è consentito l'acquisto esclusivo di un quantitativo fisso di messaggi off-net (verso altri operatori mobili) senza l'acquisto di un quantitativo fisso di messaggi on-net (verso numerazioni TIM). Inoltre, in caso di acquisto di un quantitativo di messaggi off-net uguale o superiore a 500mila /mese, il Cliente dovrà acquistare un quantitativo superiore o almeno pari di messaggi verso numerazioni TIM (on-net);
 - c) il quantitativo fisso prescelto ha validità mensile;
 - d) il mancato utilizzo nel mese di riferimento di tutto o parte del quantitativo fisso di SMS/MMS prescelto dal Proponente ne comporterà automaticamente la perdita.
- 6.5. Resta inteso tra le Parti che nel caso in cui il Proponente non acquisti il pacchetto base off-net ed invii SMS verso Clienti Finali di Altri Operatori Mobili (nel seguito "AOM"), Telecom addebiterà al Proponente stesso, secondo le condizioni economiche riportate nell'Allegato A, il pacchetto off-net necessario alla copertura del traffico effettuato associato al profilo InfoTIM prescelto. Il Proponente avrà comunque la facoltà di acquistare un pacchetto di SMS off-net di dimensioni maggiori alle condizioni economiche riportate nell'Allegato A.

ART. 7 HELP DESK

Telecom metterà a disposizione del Proponente un servizio "Service Level" raggiungibile tramite numero verde per le segnalazioni di guasti o malfunzionamenti.

I livelli di assistenza e le modalità di accesso sono descritte nella "Richiesta di integrazione contratto InfoTIM – Opzione Service Level per servizio InfoTIM su piattaforma SMB" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto InfoTIM.

ART. 8 CORRISPETTIVI

8.1 A fronte della fornitura del Servizio InfoTIM, il Proponente riconosce a Telecom un corrispettivo economico dettagliato nell'Allegato A (IVA esclusa) e costituito da:

- a) un contributo di attivazione "una tantum";
- b) un canone mensile;
- c) un importo per il traffico telefonico SMS ed MMS.

8.2 E' facoltà di Telecom modificare le condizioni economiche del Servizio InfoTIM. Nel caso in cui le modifiche introdotte da Telecom comportino per il Proponente un aumento dei corrispettivi di cui in Allegato A, Telecom ne darà preventiva comunicazione scritta a mezzo di corrispondenza o avviso nel rendiconto telefonico. Qualora, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica, il Proponente non abbia provveduto ad inviare - a mezzo lettera raccomandata A/R - apposita comunicazione di recesso a Telecom, le nuove condizioni di economiche si intenderanno accettate dal Proponente stesso. Resta inteso che in caso di recesso del Proponente, in sede di liquidazione del rapporto, si applicheranno al Contratto le condizioni economiche vigenti anteriormente alle modifiche delle condizioni economiche, senza l'applicazione di alcuna penale da parte di Telecom.

ART. 9 MODALITA' DI FATTURAZIONE

- 9.1 Il rendiconto telefonico costituisce fattura. Telecom si impegna ad inviare il rendiconto telefonico al Proponente con un anticipo di almeno 15 giorni rispetto alla data di scadenza dei pagamenti.
- 9.2 I corrispettivi previsti in base all'Art. 8, e dettagliati nell'Allegato A, verranno fatturati come segue:
- a) il contributo di attivazione "una tantum" sarà addebitato nella prima fattura utile emessa nei confronti del Proponente;
 - b) il canone mensile sarà fatturato bimestralmente ed anticipatamente;
 - c) l'importo per il traffico telefonico SMS ed MMS sarà fatturato bimestralmente.
- 9.3 Gli importi fatturati nel rendiconto telefonico dovranno essere integralmente corrisposti; in caso contrario saranno considerati insoluti a tutti gli effetti. In caso di sospensione del Servizio InfoTIM, secondo quanto previsto nel successivo Art. 10, il Proponente sarà comunque tenuto al pagamento degli importi fatturati nel rendiconto telefonico.
- 9.4 Il pagamento degli importi fatturati nel rendiconto telefonico deve essere effettuato entro i termini indicati, fermo restando che il pagamento non potrà essere omesso o ritardato dal Proponente per nessuna ragione, ivi incluse eventuali contestazioni relative o comunque connesse ai suddetti importi. Pertanto il Proponente non potrà avvalersi dell'art. 1460 del codice civile.
- 9.5 Il pagamento degli importi fatturati nel rendiconto telefonico potrà avvenire: (i) a mezzo conto corrente postale o bonifico bancario, tramite gli istituti bancari presso i quali il Proponente avrà eletto domicilio, (ii) carta di credito ovvero secondo ogni altra modalità che potrà essere proposta da Telecom.
- 9.6 Nelle ipotesi di ritardo nel pagamento degli importi fatturati nel rendiconto telefonico, il Proponente dovrà corrispondere a Telecom, per ogni giorno di ritardo, un'indennità di mora su base annua, pari al 5% dell'importo non pagato, o pagato in ritardo. Il tasso di interesse non potrà comunque essere superiore al tasso più alto determinato trimestralmente per i mutui, con Decreto Ministeriale dell'Economia, ai sensi della Legge 108/96. Nelle ipotesi di mora, Telecom avrà altresì diritto di sospendere il Servizio InfoTIM per il traffico telefonico in uscita ed in *Roaming*.
- 9.7 Telecom si riserva il diritto, al momento del perfezionamento del Contratto ovvero nel corso della fornitura del Servizio InfoTIM, di richiedere al Proponente il versamento di un importo, produttivo di interessi nella misura del tasso indicato nell'Art. 9.6, a titolo di deposito cauzionale e/o altra idonea garanzia. Nel caso in cui il Proponente non adempia a tale richiesta, Telecom si riserva la facoltà di sospendere il Servizio InfoTIM ferma restando la facoltà per la medesima di risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo Art. 19.
- 9.8 Per la soddisfazione dei propri crediti vantati ad ogni titolo nei confronti del Proponente, Telecom potrà rivalersi sulle somme eventualmente versate dal Proponente a titolo di deposito e/o escutere la garanzia. All'atto della risoluzione o cessazione del presente Contratto per qualunque motivo, e a seguito del completo versamento da parte del Proponente delle somme dovute a Telecom, Telecom provvederà a restituire al Proponente le somme versate a titolo di deposito o la garanzia prestata. Telecom restituirà al Proponente i depositi cauzionali entro 180 giorni dalla cessazione del Contratto. Qualora la restituzione delle somme versate a Telecom a titolo di deposito o del suo residuo ritardi oltre 90 giorni, il Proponente avrà diritto per ogni giorno di ritardo da tale data e fino alla restituzione al riconoscimento un'indennità di mora pari al tasso stabilito nell'Art. 9.6.

ART. 10 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO INFOTIM

- 10.1 Telecom si riserva il diritto di sospendere il Servizio InfoTIM, con un preavviso di 10 (dieci) giorni lavorativi, oltre che nelle ipotesi disciplinate specificamente negli articoli del Contratto, nei casi previsti nel precedente Art. 5.2 lett. a), b), c), d), e) e f).
- 10.2 In caso di sospensione del Servizio InfoTIM, Telecom provvederà alla riattivazione dello stesso nei tempi strettamente necessari ad eseguire le più opportune verifiche di natura tecnica e giuridica, salvo, comunque, il diritto di risolvere il rapporto contrattuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di Contratto, o di recedere dal Contratto stesso esercitando la facoltà di cui al successivo articolo 18.3.

ART. 11 GARANZIE E RESPONSABILITA' DEL PROPONENTE

- 11.1 I Messaggi Informativi sono erogati dal Proponente in virtù del rapporto giuridico che si instaura direttamente ed esclusivamente tra i Clienti Finali ed il Proponente medesimo, rispettando le condizioni e le modalità di erogazione dei Messaggi Informativi comunicati ai Clienti Finali. Pertanto il Proponente si assume ogni responsabilità nei confronti dei Clienti Finali e/o di terzi e/o di Telecom circa i contenuti dei Messaggi Informativi, impegnandosi sin d'ora a manlevare Telecom da eventuali richieste, anche giudiziali, avanzate dai Clienti Finali o da terzi in relazione o comunque connesse ai contenuti dei Messaggi Informativi.
- 11.2 Il Proponente garantisce che i Messaggi Informativi saranno conformi ai principi dell'ordine pubblico e del buon costume, che non saranno contrari ad alcuna disposizione di legge o della Pubblica Amministrazione e né avranno contenuti riservati ad un pubblico adulto o comunque potenzialmente in grado nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori ovvero rientranti nella Delibera n. 661/06/CONS in tema di "Misure di sicurezza di tutela dei minori da implementare sui terminali mobili in videofonia" e si impegna altresì al rispetto delle previsioni di cui al D.M. n. 145/2006 "Regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo".
Telecom avrà, comunque, la facoltà di verificare il contenuto dei Messaggi Informativi, riservandosi il diritto di non trasmettere i Messaggi Informativi che contrastino con le normative di legge, l'ordine pubblico e il buon costume o che comunque non corrispondano ai propri standard di qualità e di condotta, anche etici, fermo restando l'ulteriore risarcimento del danno, senza che il Proponente possa avanzare pretese o far valere alcun diritto al riguardo.
- 11.3 Il Proponente si impegna a manlevare e tenere indenne Telecom Italia da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dal mancato rispetto da parte dello stesso degli impegni descritti nel presente Contratto ed, in particolare, di quelli di cui al presente articolo 11 e all'articolo 12, lett. r).

ART. 12 OBBLIGHI DEL PROPONENTE

Il Proponente si obbliga a:

- a) utilizzare il Servizio InfoTIM per le sole finalità previste nel Contratto con l'espressa esclusione della rivendita a terzi;
- b) comunicare ai Clienti Finali le modalità di funzionamento del Servizio InfoTIM, nonché dare adeguata informativa - ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03 - sulle finalità, modalità del trattamento dei loro dati personali (numeri di telefono) ai fini dell'utilizzo del servizio stesso e della loro comunicazione a Telecom tramite apposita lista ("Lista di Utenze");
- c) garantire il corretto funzionamento dei propri sistemi informativi ai fini della regolare e corretta fornitura dei Messaggi Informativi;
- d) garantire il corretto contenuto dell'informazione fornita e la rispondenza dell'informazione alle richieste effettuate dai Clienti Finali;
- e) formulare il contenuto del messaggio di risposta in maniera strettamente funzionale a quanto richiesto dai Clienti Finali;

- f) non trasmettere nei Messaggi Informativi alcun contenuto promozionale/pubblicitario ad eccezione delle comunicazioni alla propria clientela e relative ai prodotti e/o servizi direttamente collegati con la propria attività;
- g) comunicare ai Clienti Finali che il Proponente è l'unico soggetto responsabile dei Messaggi Informativi, specificando che Telecom è estranea al rapporto tra il Proponente medesima ed i Clienti Finali relativamente all'erogazione dei Messaggi Informativi;
- h) comunicare ai Clienti Finali che i servizi SMS ed MMS sono disciplinati dalle vigenti condizioni contrattuali del Servizio GSM/UMTS stabilite dall'operatore di appartenenza;
- i) rendere note alla propria clientela, mediante appositi avvisi e opuscoli chiari e facilmente leggibili, le condizioni economiche di fornitura dei Messaggi Informativi;
- l) fornire ai Clienti Finali tutte le indicazioni concernenti le modalità di utilizzo del servizio prestato;
- m) curare tutti i rapporti con i Clienti Finali inerenti i Messaggi Informativi, garantendo la necessaria assistenza;
- n) non utilizzare il marchio ed altri segni distintivi di Telecom, salvo espressa autorizzazione scritta di Telecom e nei limiti dell'autorizzazione eventualmente concessa;
- o) non effettuare comunicazioni e/o messaggi pubblicitari che possano ingenerare nei Clienti Finale e nei terzi la convinzione che i Messaggi Informativi siano forniti da Telecom;
- p) trasmettere Messaggi Informativi che abbiano esclusivamente contenuti e caratteristiche richiesti dalla tipologia dei servizi erogati;
- q) utilizzare Messaggi Informativi da/verso i Clienti Finali con formato esclusivamente testuale (formato ASCII), salvo espressa autorizzazione scritta di Telecom per altra tipologia di formato;
- r) indicare nel campo mittente, del messaggio inviato, esclusivamente il/i numero/i assegnato/i, o, in alternativa, Alias composti da stringhe alfanumeriche (per un massimo di 11 caratteri) compatibili con il D.Lgs 196/03, "Codice in materia di protezione dei dati personali" ("Codice privacy"), e con le delibere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni , in particolare con la Delibera AGCom n. 42/13/CIR recante "Norme per la sperimentazione di indicatori alfanumerici per l'identificazione del soggetto chiamante negli sms/mms impiegati per servizi di messaggistica aziendale". Tale Delibera disciplina in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2014 le regole per l'impiego di "Alias" come mittenti nei servizi di messaggistica aziendale. In caso di utilizzo di Alias il Proponente sarà tenuto, prima dell'attivazione di ciascun Alias, a darne comunicazione a Telecom Italia ai fini dell'inserimento degli stessi nell'elenco degli Alias gestito dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e a fornire a Telecom Italia le informazioni di cui all'Allegato B. L'effettiva attivazione ed utilizzabilità del nuovo Alias è soggetta al completamento con successo del caricamento sul DB di AGCom; il Proponente si impegna di conseguenza a non utilizzare ed inviare messaggi SMS con un nuovo Alias, prima di aver ricevuto conferma da TI dell'avvenuto caricamento con successo sul DB di AGCom. L'eventuale disattivazione di Alias dovrà essere tempestivamente comunicata a Telecom Italia in modo che venga aggiornato il DB di AGCom entro le 24 ore successive in aderenza alla delibera AGCom n. 42/13/CIR. Le informazioni saranno rese disponibili, ai sensi dell' art. 7 comma 4 della Delibera n. 42/13/CIR, ai clienti di Telecom Italia.
In caso di utilizzo di Alias il Proponente si impegna ai sensi dell'art. 1381 c.c.: a) ad utilizzare solo Alias che consentano di individuare univocamente il mittente, non lesivi di diritti altrui e non ingannevoli per il destinatario; b) a non utilizzare Alias che richiamino Enti ed Istituzioni pubbliche di qualunque natura, riservati esclusivamente ai medesimo Enti ed Istituzioni; c) ad utilizzare gli Alias nel rispetto della normativa vigente relative ai marchi, garantendo Telecom di disporre di tutte le necessarie autorizzazioni in caso di utilizzo di Alias contenenti marchi registrati e/o altri diritti di proprietà intellettuale; d) garantire Telecom di disporre di tutte le necessarie autorizzazioni per l'utilizzo eventuale di Alias alfanumerici contenenti marchi registrati e/o altri diritti di proprietà intellettuale e si impegna espressamente a manlevare Telecom da ogni eventuale responsabilità derivante da uso improprio dell'Alias come identificativo del mittente degli SMS..
- s) il Proponente si impegna espressamente a manlevare Telecom da ogni eventuale responsabilità derivante da uso improprio dell'Alias come identificativo del mittente degli SMS.

ART. 13 TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI AI SENSI DEL CODICE PRIVACY (D.LGS.196/03)

In relazione ai trattamenti di dati personali connessi all'esecuzione del presente Contratto, il Proponente e Telecom si conformano alle disposizioni del Codice privacy (D.Lgs 196/03).

Il Proponente e Telecom si impegnano, ognuno per quanto di competenza nell'ambito del presente Contratto di Integrazione a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei loro confronti da parte dei Clienti Finali e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze al suddetto Codice.

14. OBBLIGHI DI TELECOM

Telecom si impegna a:

- a) assegnare al Proponente una numerazione, accessibile da rete GSM/UMTS, per la ricezione/invio di Messaggi da/ai Clienti Finali;
- b) assicurare al Proponente l'accesso al Centro Servizi Telecom;
- c) assicurare la riservatezza nella trasmissione dei messaggi informativi inviati e ricevuti dal Centro Servizi Telecom, fermo restando che la riservatezza relativa all'accesso alle informazioni del Proponente costituisce onere esclusivo della stessa a cui Telecom resta estranea;
- d) garantire l'eventuale fornitura dei software applicativi provvisti delle relative licenze d'uso ed eseguirne la necessaria manutenzione ed assistenza;
- e) assicurare la qualità tecnica della trasmissione dei messaggi informativi dalla loro ricezione sulla rete Telecom all'inoltro al Cliente Finale;

ART. 15 CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE

Telecom, pur impegnandosi ad assicurare la migliore funzionalità del Servizio InfoTIM, non sarà responsabile nei confronti del Proponente per la sospensione/interruzione del Servizio stesso dovuta a caso fortuito, forza maggiore come in ogni altra ipotesi di legge, quali tra l'altro, inadempienze e/o inefficienze di altri gestori di telecomunicazioni, attività e/o decisioni governative o della Pubblica Amministrazione e/o modifiche e/o manutenzioni straordinarie non prevedibili della rete o, comunque, indispensabili per la sua funzionalità.

ART. 16 COPERTURA TERRITORIALE E SERVIZI SMS ED MMS

16.1 Telecom garantisce il funzionamento del Servizio InfoTIM entro i limiti di copertura della propria rete GSM/UMTS. Pertanto il Proponente riconosce che Telecom non sarà responsabile per la parziale o mancata fruizione del Servizio InfoTIM da parte dei Clienti Finali dovuta alle limitazioni della copertura di rete GSM. Inoltre il Proponente si impegna sin d'ora a manlevare Telecom da qualsiasi pretesa avanzata dai Clienti Finali e/o da terzi per i danni diretti e/o indiretti a cose e/o persone, nonché perdite eventualmente subite, quali, ad es. perdita economico-finanziaria, perdita di affari, ricavi e utili, dovuti o comunque connessi alla copertura di rete.

16.2 In caso di utilizzo in *Roaming* del Servizio InfoTIM, il Proponente riconosce ed accetta che Telecom non potrà essere considerata responsabile per eventuali limitazioni della funzionalità del Servizio dovute a caratteristiche tecniche della Rete del Gestore Estero di riferimento.

16.3 I servizi SMS e MMS saranno accessibili nell'area di copertura GSM/UMTS secondo quanto specificato nel precedente Art.15.1. e saranno fruibili dai Clienti Finali abilitati al traffico in *Roaming* in caso di sottoscrizione di specifici accordi tra Telecom e gli altri operatori esteri che prevedano l'invio e la ricezione di SMS e MMS, secondo le condizioni economiche vigenti per il traffico in *Roaming* al momento dell'invio del messaggio e secondo le ordinarie modalità di addebito e fatturazione.

ART. 17 DIVIETO DI CESSIONE

17.1 Il Proponente non può cedere, in tutto in parte, il Contratto, nonché i diritti e gli obblighi da esso derivanti, se non previa autorizzazione scritta da parte di Telecom.

17.2 Il Proponente è tenuto ad utilizzare il Servizio InfoTIM per le sole finalità previste dal presente Contratto e non potrà trasferire in qualsiasi modo, forma o natura, le obbligazioni e/o i diritti inerenti o conseguenti al Servizio InfoTIM stesso e, in ogni caso, a non consentirne l'utilizzazione a terzi anche

mediante la stipula di contratti di qualsivoglia tipo e con qualsiasi finalità e, quindi, anche a non effettuare, in qualsiasi modo, forma o natura, la c.d. rivendita di traffico a terzi.

ART. 18 DURATA E RECESSO

- 18.1 Il Contratto ha una durata di 12 (dodici) mesi a partire dalla data di attivazione del Servizio InfoTIM e si intenderà tacitamente prorogato di dodici mesi in dodici mesi, salvo disdetta di Telecom o del Proponente da comunicarsi - a mezzo lettera raccomandata A/R - da inviare con un preavviso di 30 (trenta) giorni.
- 18.2 Il Proponente potrà recedere anticipatamente dal presente Contratto dandone comunicazione scritta a Telecom tramite RACCOMANDATA A/R, ANTICIPATA via fax al Numero Verde 800.42.31.31, con un preavviso di 30 (trenta) giorni.
- 18.3 Telecom avrà la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto dandone comunicazione scritta al Proponente tramite raccomandata A/R con un preavviso di 30 (trenta) giorni qualora, nel corso dell'erogazione del Servizio InfoTIM accerti che il Proponente risulti iscritto nell'elenco dei protesti o sia assoggettato a procedure esecutive o risulti civilmente incapace o risulti in condizioni tali da porre in pericolo il regolare pagamento dei servizi oggetto del Contratto, sulla base di analisi effettuate con finalità di prevenzione e controllo del rischio di insolvenza, controllo delle frodi e tutela del credito. Inoltre, Telecom avrà la facoltà di recedere dal presente Contratto nel caso in cui il Proponente risulti inadempiente ad altro contratto a qualsiasi titolo stipulato con Telecom.
- 18.4 Il Proponente prende atto ed accetta che, in caso di recesso di una delle Parti, i canoni mensili corrisposti anticipatamente non verranno restituiti. In caso di fornitura del Servizio InfoTIM a Pacchetto Mensile, è riconosciuto al Proponente il diritto di utilizzare, fino alla fine del mese nel quale è divenuto efficace il recesso ed al prezzo originariamente convenuto, il pacchetto di SMS/MMS non ancora consumato alla data di efficacia del recesso stesso, fermo restando il disposto dell'Articolo 6.4.

ART. 19 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

- 19.1 Le Parti si impegnano a mantenere riservate e a non divulgare a terzi le informazioni contenute nel Contratto e negli Allegati. L'eventuale divulgazione a terzi potrà avvenire solo previo accordo scritto tra le Parti, salvo obblighi di legge o di competenti Autorità.
- 19.2 Il Proponente, inoltre, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e/o preposti la più completa riservatezza in ordine:
- a) alle informazioni aziendali ed alla documentazione acquisita in occasione di operazioni di verifica e/o di accessi;
 - b) all'esistenza della trattativa, ai suoi contenuti ed ai contenuti della documentazione contrattuale formulata.
- 19.3 Gli obblighi di cui ai precedenti Artt. 19.1 e 19.2 non si applicano alle informazioni che fossero già di pubblico dominio al momento della sottoscrizione del Contratto.

ART. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., tramite comunicazione scritta di Telecom inviata a mezzo lettera raccomandata A/R, qualora il Proponente sia inadempiente, in tutto o in parte:

- a) agli obblighi di veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'Art. 4 (Identificazione del Proponente);
- b) all'obbligo di versamento di un importo a titolo di deposito cauzionale e/o altra idonea garanzia ai sensi dell'Articolo 5.3;
- c) agli obblighi di pagamento ai sensi dell'Art. 9 (Modalità di fatturazione);

- d) alle garanzie e responsabilità ai sensi dell'Art. 11 (Garanzie e responsabilità del Proponente);
- e) agli obblighi previsti ai sensi dell'Art. 12 (Obblighi del Proponente);
- f) agli obblighi connessi al trattamento dei dati dei Clienti Finali, ai sensi dell'Art.13 (Trattamento di dati personali ai sensi del codice privacy D. Lgs.196/03);
- g) al divieto di cessione del Contratto, ai sensi dell'Art. 17.1 (Divieto di cessione del Contratto);
- h) al divieto di rivendita del Servizio, ai sensi dell'Art. 17.2 (Divieto di rivendita);
- i) agli obblighi di riservatezza previsti ai sensi dell'Art. 19 (Obblighi di riservatezza).

Il Contratto si intenderà risolto ai sensi degli articoli 1353 e 1360 c.c., comma 2°, nel caso in cui il Proponente presenti istanza o sia assoggettato a procedure concorsuali ai sensi del precedente Art. 5.2 lettera e).

ART. 21 MODIFICHE

Telecom si riserva la facoltà di apportare in ogni momento modifiche al Contratto, dandone comunicazione al Proponente a mezzo di corrispondenza scritta o avviso nel rendiconto telefonico. Qualora, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il Proponente non abbia provveduto ad inviare a Telecom apposita comunicazione di recesso, a mezzo lettera raccomandata A/R, le modifiche si intenderanno accettate. In caso di recesso da parte del Proponente, Telecom non applicherà alcuna penale.

ART. 22 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

22.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana e deve essere interpretato in conformità con la medesima legge.

22.2 Ogni eventuale controversia dovesse insorgere tra le Parti relativamente alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, adempimento, inadempimento o risoluzione del Contratto verrà devoluta, in via esclusiva, alla competenza del Foro di ~~Roma~~ **VENEZIA**

ART. 23 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni relative al Contratto dovranno avvenire per iscritto ai seguenti indirizzi che le Parti eleggono quale loro domicilio ai fini del Contratto stesso:

- per il Proponente:

- per Telecom:

ART. 24 ONERI FISCALI

E' a carico del Proponente ogni spesa, imposta o tassa, comunque inerenti al Contratto.

Luogo e data

Firma del Legale Rappresentante

Il Proponente dichiara di conoscere ed accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli articoli 1341, 2° comma e 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli del Contratto:

- Articolo 4: Identificazione del Proponente;
- Articolo 5: Perfezionamento del Contratto e Condizioni di Attivazione del Servizio;
- Articolo 6: Caratteristiche del Servizio InfoTIM;
- Articolo 7: Help Desk;
- Articolo 8: Corrispettivi;
- Articolo 9: Modalità di Fatturazione;
- Articolo 10: Sospensione del Servizio InfoTIM;
- Articolo 11: Garanzie e Responsabilità del Proponente;
- Articolo 12: Obblighi del Proponente;
- Articolo 16: Copertura Territoriale e Servizi SMS ed MMS;
- Articolo 17: Divieto di Cessione;
- Articolo 18: Durata e Recesso;
- Articolo 20: Risoluzione del Contratto;
- Articolo 21: Modifiche.

Luogo e data

Firma del Legale Rappresentante

Elenco Allegati

Allegato A: Corrispettivo economico del Servizio InfoTIM.

Allegato B : Modello Informazioni Alias

Allegato C: Richiesta di integrazione contratto Infotim (Opzione "Service Level")



Codice CIG: ZD81161A2B

Allegato A - Corrispettivo economico del servizio Infotim Basic SMS

Cliente VENETO LAVORO

TIM Basic SMS

	€
Prezzo SMS on net	0,07
Prezzo SMS off net vs. +39	0,10
Prezzo SMS off net vs. Estero	0,20
Contributo Attivazione	1.500,00
Canone Mensile	200,00

OFFERTA

	€
Pacchetto Annuale: n° 250.000 sms on net - off net vs. +39	€ 12.000
Costo Unitario sms on net – off net vs +39	€ 0,048
Contributo Attivazione	0
Canone Mensile	€ 200,00
Costo SMS on net (overfranchigia)	€ 0,055
Prezzo SMS off net vs. +39 (overfranchigia)	€ 0,060
Prezzo SMS off net vs. Estero*	€ 0,96

* gli sms off net vs Estero saranno scalati dal Pacchetto Annuale in misura equivalente a 2 (due) sms vs. +39 (nazionali)

Durata: annuale

Utilizzo: gli sms potranno essere utilizzati entro un anno dal collaudo/attivazione. L'eventuale residuo alla scadenza non potrà essere utilizzato in data successiva.

Fatturazione: bimestrale anticipata, con pagamento a 30 gg. d.f.f.m. .

Il prezzo totale del pacchetto sarà ripartito in 6 canoni bimestrali anticipati. Nel caso di erosione anticipata dell'intero pacchetto, i canoni residui saranno fatturati in un'unica soluzione nel primo bimestre successivo. Il traffico overfranchigia verrà fatturato bimestralmente a consumo.

Data: 22/01/2015

Il Richiedente
Giuseppe Cavalletto

Firmato digitalmente da:
Giuseppe Cavalletto
Stato=IT